



Circ. n. 2 del 26/8/2021

Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Sito web dell'Istituto

Oggetto: Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, e Circolare del Ministero della Salute sulle esenzioni dall'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.

Si comunica che nella pagina web dell'Istituto è disponibile la sezione "**emergenza coronavirus**" dove è possibile prendere conoscenza di tutta la documentazione e delle norme che regolano la prevenzione da infezione COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico. Si invita il personale a porre l'attenzione sulle seguenti specifiche disposizioni in relazione al contrasto alla diffusione del coronavirus in ambito scolastico e che riguarda le posizioni dei lavoratori (Docenti e personale):

- Nell'anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva delle studentesse e degli studenti, **l'attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza**, con possibilità di deroga a seguito di specifiche ordinanze dei Presidenti di Regione o dei Sindaci per territori che si trovano in zona rossa o arancione;
- Prosegue l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Prosegue inoltre anche il rispetto della **distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro**, salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano (ad es. aule piccole in rapporto al numero di studentesse e studenti da ospitare);
- È possibile derogare all'obbligo di utilizzo delle mascherine durante le attività didattiche per le classi composte da studentesse e studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione dal COVID-19 in corso di validità (si attendono indicazioni più precise su questo punto);
- In presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si continuano ad applicare i protocolli già adottati lo scorso anno scolastico 2020/2021;
- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico, docente e non docente, **dovrà possedere ed è tenuto a esibire il Green Pass al personale addetto**. I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con modalità che potranno essere oggetto di successive indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione;
- Il mancato rispetto di tale disposizione è considerata **assenza ingiustificata** e, in deroga alle precedenti disposizioni normative, a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o

emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di **idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti alla Circolare del Ministero della Salute con provvedimento Prot. 35309 del 4/8/2021. In ogni caso, l'assenza entro i primi 5 giorni sarà considerata comunque **"assenza ingiustificata"** che dovrà essere comunicata al MEF per le detrazioni conseguenti.

● Si ricorda, a tal proposito, che il Green Pass si ottiene a seguito di una di queste tre condizioni:

1. **Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 completata:** ha una validità di nove mesi (270 giorni), è rilasciato in formato cartaceo o dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione digitale ed è scaricabile dal sito dgc.gov.it o tramite le app Immuni e IO.it. È possibile ottenere il Green Pass anche **con una sola dose di vaccino:** in questo caso il lasciapassare è valido dal quindicesimo giorno dalla prima somministrazione e fino alla seconda somministrazione;
2. **Guarigione e termine dell'isolamento in seguito all'infezione:** ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di famiglia e dai pediatri. La validità si interrompe qualora la persona risulti nuovamente positiva al SARS-CoV-2;
3. **Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:** ha una validità di **48 ore dal rilascio** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone antigenico rapido o molecolare, ovvero dai medici di famiglia o dai pediatri.

SCHEMA RIASSUNTIVO SEMPLIFICATO

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (si aspettano in necessita di tampone periodico)
Esecuzione di tampone Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

Il DSGA, provvede con azioni immediate ed organizzative a promuovere la diffusione e l'attuazione della presente e delle conseguenti disposizioni del Dirigente Scolastico per attuare quanto prescritto dalla norma dall'1/9/2021.

In considerazione della continua evoluzione del quadro normativo, il Dirigente Scolastico provvederà ad aggiornare e/o modificare le presenti disposizioni in virtù di nuove disposizioni di legge.

Tutto il personale di cui al D.L. 111/2021 è tenuto ad osservare le superiori disposizioni. Per i dettagli e gli aspetti applicativi e completi della norma, si rimanda alla documentazione contenuta nel sito dell'Istituto e reperibile al link <https://www.carduccisancataldo.edu.it/emergenza-coronavirus.html-1> .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Parenti